



STUDIO COMMERCIALE

Rag. Michele Raimondo Mura

Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

P.Iva 01455360907 - Cod.Fisc. MRUMHL64P02G015J

Via Torino, 2
07020 PADRU (OT)

COMUNE DI ORTUERI

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

Verbale n. 7 del 17/06/2021

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di ORTUERI, Rag. Michele Raimondo Mura,

VISTA la proposta di C.C. n.17 del 17/06/2021 avente ad oggetto “**Approvazione del regolamento comunale per La disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) .”;**

VISTO

- che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l' art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TA.RI e della Tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

VISTO

-che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

-che l'articolo 1, comma 9 del predetto DL 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei “rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”;

-che il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura

e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies" del D.Lgs. 152/2006;

-che con l'appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato "L quinquies" del D.Lgs. 152/2006;

- che nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività industriali e le attività agricole;

-che in argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di "Telefisco 2021", ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

VISTO il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.07.2014 modificato con integrazioni con delibera del Commissario Straordinario n.11 del 30.03.2018;

RAVVISATA l'opportunità per l'Ente di modificare il regolamento TA.RI approvando un nuovo regolamento TA.RI che tenga conto del nuovo panorama normativo;

VISTI i pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio;

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

Il Revisore ricorda l'obbligo di trasmettere la delibera nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale" per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/98 e ss.mm.ii e invita a pubblicare il Regolamento modificato sull'Albo pretorio on-line del Comune ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione del succitato regolamento TARI.

Padru 17/06/2021

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Michele Raimondo Mura

